



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Civile

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. _____
avente ad oggetto: lesioni personali

TRA

LO _____
nella qualità di genitori di _____
corso di causa, nonché _____ in proprio, tutti rappresentati e
difesi dall'avv. Raffaele La Gatta - Società tra Professionisti S.r.l. rappresentati

ATTORI

CONTRO

LINEAR ASSICURAZIONI S.P.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa

CONVENUTA

E

CONVENUTA CONTUMACE

Conclusioni delle parti

All'udienza del 23/05/2024, svoltasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate
come da verbale di udienza.

dell'umore. A causa del predetto incidente, ha, inoltre, subito un repentino cambiamento in peius nelle abitudini di vita sociali e familiari.

Le parti attrici hanno, altresì, precisato che la responsabilità nella produzione del sinistro per cui è causa è già stata accertata con sentenza n. 4 del Giudice di Pace di Marigliano, passata in giudicato, con cui è stata dichiarata l'esclusiva responsabilità nel sinistro de quo di Del Gaudio Rosaria, quale proprietaria del veicolo n. 123456789, garantito per la r.c.a con la Dialogo Assicurazioni Spa (ora Linear Assicurazioni Spa), condannando quindi la Dialogo Assicurazioni Spa in solido con la Del Gaudio al risarcimento dei danni in favore dell'attrice Ilardi Giovanna per i danni occorsi al veicolo.

Tanto premesso, gli attori hanno chiesto il risarcimento dei seguenti danni:

- danno patrimoniale attuale, per le spese mediche sostenute per la cura e assistenza della piccola Mollo;
- danno patrimoniale futuro, per le terapie e i trattamenti riabilitativi che dovrà sostenere;
- danno non patrimoniale, biologico e morale, con personalizzazione, nonché danno estetico e alla vita di relazione.

Infine, hanno chiesto il danno da vacanza rovinata, per non aver goduto della vacanza estiva programmata prima dell'evento lesivo.

Si è costituita in giudizio la compagnia Linear Assicurazioni Spa, la quale ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto attoreo, nonché la carenza di legittimazione passiva. Nel merito, ha contestato in fatto e in diritto le avverse pretese chiedendone il rigetto integrale.

In corso di causa si è costituita in giudizio la contumace, nel frattempo divenuta maggiorenne, facendo proprie le richieste avanzate dagli attori.

Non si è costituita la contumace.

Assunte le prove testimoniali ed espletata CTU medico legale, a firma del dott. Gi. Rossi, all'udienza del 23/05/24, la causa è stata riservata a sentenza con la concessione dei termini abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.

In via preliminare, va dichiarata la contumacia di Del Gaudio Rosaria, la quale è stata regolarmente citata in giudizio ma non si è costituita.

Sempre in via preliminare, va chiarito che la legittimazione processuale, all'esito della costituzione in giudizio della contumace, è spettante alla contumace maggiorenne in corso di giudizio, competente.

solo a lei, essendo la stessa costituitasi in giudizio facendo proprie tutte le domande e difese svolte dai genitori in suo nome e conto (cfr. Cass. Civ. n. 34987/2022).

Inoltre, va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto attoreo al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione personale della piccola [redacted], in quanto, dalle lettere stragiudiziali di richiesta risarcitoria notificate alla compagnia assicuratrice e allegate al fascicolo attoreo, non è risultata maturata la prescrizione biennale del diritto fatto valere nel presente giudizio, per effetto degli atti interruttivi prodotti.

Va, altresì, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla compagnia Linear Assicurazioni S.p.a., atteso che, al momento del sinistro stradale, il veicolo impattante Fiat [redacted] è risultato assicurato per la r.c.a. dalla Dialogo Assicurazioni Spa (ora Linear Assicurazioni Spa), pertanto è legittima la pretesa risarcitoria avanzata dal terzo trasportato nei confronti del proprietario e dell'assicuratore del veicolo risultato responsabile del sinistro.

Nel merito, la domanda attorea è fondata e merita pertanto accoglimento, nei limiti di cui in motivazione.

Con la sentenza del [redacted] di Marigliano, allegata al fascicolo attoreo, già passata in giudicato, è stata affermata la responsabilità esclusiva [redacted] Rosaria, quale proprietaria del veicolo Fiat Tempra, garantito per la r.c.a. con la Dialogo Assicurazioni Spa (ora Linear Assicurazioni Spa), nel sinistro stradale avvenuto in [redacted] 15 circa in Somma Vesuviana (NA) alla Via Pomigliano, all'altezza Casa di cura "Santa Maria del Pozzo".

La ricostruzione dei fatti e le lesioni patite dalla minore trasportata sono emerse altresì inequivocabilmente dalle dichiarazioni dei testi [redacted] quali hanno riferito i fatti a cui hanno assistito con assoluta precisione e dovizia di particolari, confermando le lesioni occorse alla [redacted] Lucia, che, al momento del fatto, era trasportata sul veicolo Fiat Cinquecento tg. [redacted].

In particolare, il primo teste ha dichiarato:

"Ho assistito ad un sinistro stradale occorso a fine maggio [redacted] alle ore 17.00, in Somma Vesuviana in prossimità della casa di Cura Santa Maria del Pozzo.

Io mi trovavo a bordo della vettura [redacted] rietà e da me condotta, uscivo dal parcheggio della clinica sopra detta per immettermi su via Pomigliano. In auto con me era presente [redacted] ostino.

Davanti alla mia auto stava effettuando manovra di uscita dal parcheggio anche una Fiat che si immetteva su via Pomigliano, in direzione Pomigliano, girando sulla propria destra.

La vettura si era arrestata per dare precedenza alle vetture in transito, quando una Fiat di colore grigio percorrendo la via Pomigliano in direzione Pomigliano ed a velocità sostenuta non riusciva ad arrestare la marcia e collideva la vettura Fiat 500.

In particolare la collisione avveniva tra la parte anteriore destra della Tempra e lo sportello sinistro della 500.

Nell'urto si rompevano entrambi i vetri dei finestrini anteriore e posteriore del lato sinistro.

Preciso che la via Pomigliano è una strada in discesa per chi la percorre in qual tratto in direzione Pomigliano; è comunque una strada a doppio senso di marcia e vi è una sola corsia per ogni senso di marcia Il traffico era scorrevole.

A bordo della vettura alla guida, una donna al lato passeggero e dei bambini sui sedili posteriori.

Degli occupanti solo la bambina risultò aver riportato lesioni, in quanto aveva un taglio sulla guancia e dei tagli sulla fronte.

Noi scendemmo dalla macchina per verificare l'accaduto e posso dire che sopraggiunse un'ambulanza ed in quel momento ci siamo allontanati dal luogo del sinistro."

Di analogo tenore sono risultate le dichiarazioni del secondo teste, il quale ha dichiarato che:

"Ho assistito ad un sinistro stradale verificatosi in Somma Vesuviana, via Pomigliano, all'altezza della clinica Santa Maria del Pozzo, era a fine maggio 1970.

Io mi trovavo in auto con il mio amico ... no, e stavamo per uscire dal parcheggio della clinica e ci precedeva ...

La Fiat era in procinto di immettersi sulla via Pomigliano, in direzione sulla propria destra verso Pomigliano d'Arco.

... si è fermata per verificare l'eventuale sopravvenienza di vetture sulla via ed all'improvviso è sopraggiunta un ... gia, proveniente da Somma Vesuviana a velocità sostenuta ed in direzione Pomigliano.

La via Pomigliano ha una lievissima pendenza in discesa da Somma verso Pomigliano.

... non riusciva ad arrestare la marcia in tempo utile, forse anche a causa del fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia, e urtava contro l'...

L'urto avveniva tra la parte anteriore del ... e la parte sinistra ... , si è ammaccata tutta la fiancata sinistra e si sono rotti i vetri dei finestrini lato sinistro, sia anteriore che posteriore.

A bordo di ... vi era un uomo alla guida, al lato passeggero una donna, e sul sedile posteriore dei bambini.

Nell'impatto, la ragazzina che era seduta dietro, sanguinava dalla guancia sinistra e dalla fronte. Scendemmo dalla vettura per accertarci dell'accaduto, e accorsero anche altre persone.

Fu allertata un'ambulanza non so dire da parte di chi, ci siamo trattenuti il tempo necessario a verificare l'accaduto ed abbiamo visto sopraggiungere la madre della ragazzina, la quale ci domandò la nostra disponibilità per un'eventuale testimonianza, ed a lei abbiamo dato i nostri riferimenti."

Ebbene, l'accadimento del fatto storico può dirsi ampiamente provato, con la conseguenza che la compagnia assicuratrice Linear Assicurazioni Spa ... e ... osaria devono essere condannati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per le lesioni personali di ... occorse a seguito dell'incidente stradale in questione.

Venendo alla quantificazione delle lesioni, per quel che riguarda il danno non patrimoniale, la CTU redatta dal dott. ..., dopo aver descritto la dinamica dell'incidente stradale e del successivo trasporto della bimba presso l'Ospedale Santobono di Napoli, ha rappresentato che:

"Sulla base degli elementi clinici si evince che la piccola ... coinvolta in un incidente della strada, riportò una ferita lacero-contusa alla guancia sinistra, con ritenzione di tre frammenti di vetro; una ferita lacero-contusa alla arcata sopraciliare di sinistra; una ferita lacero-contusa nella regione zigomatica di sinistra.

Sussiste nesso causale fra le lesioni descritte e l'evento traumatico, così come è stato riferito.

I criteri cronologico, topografico, della efficienza qualitativa e quantitativa, della continuità fenomenica e della assenza di altri fattori etiologici sono rispettati.

La ragazza, trasportata all'Ospedale Santobono, veniva ricoverata per essere sottoposta ad un intervento chirurgico alla guancia sinistra di rimozione di tre frammenti di vetro dalla ferita lacero-contusa e alla successiva sutura. La dimissione avveniva in data ... Seguivano controlli clinici in regime ambulatoriale per la rimozione dei punti di sutura e prescrizione di terapie farmacologiche.

Pertanto sulla base della natura ed entità delle lesioni, dell'età del soggetto al momento del trauma (10 anni), delle certificazioni esibite e dei trattamenti terapeutici adottati, è possibile concludere che il periodo della inabilità temporanea totale, I.T.T., è stato di 3 giorni.

Il periodo della inabilità temporanea parziale, I.T.P. è durato complessivamente per 20 giorni, così suddivisibili: 10 giorni al 50% e 10 giorni al 25%.

Attualmente la giovane signorina [redatto], per le lesioni riportate in data [redatto] presenta i seguenti postumi: una cicatrice a "U" di 6 cm. alla guancia sinistra di colorito rosaceo, nel contesto della quale sono presenti due rilievi cutanei biancastri delle dimensioni di una lenticchia; una cicatrice cutanea longitudinale di 2 cm. in corrispondenza della arcata sopraciliare di sinistra; una cicatrice di 0,5 cm. nella regione zigomatica sinistra.

La stima del danno è basata sulle Tabelle di Legge del luglio 2003 e delle "Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico", redatte dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (S.I.M.L.A.).

I postumi cicatriziali presentati dalla [redatto] costituiscono un pregiudizio di carattere estetico e devono essere inquadrati nella II classe, in quanto rispondono alle seguenti caratteristiche: "l'anormalità risulta evidente ad un'osservazione superficiale ed è oggetto di auto-percezione negativa, amplificata dalla constatazione di un'attenzione particolare da parte di terzi; In linea di massima si tratta di cicatrici relativamente estese al volto"; tale condizione viene stimata in un intervallo valutativo fra il 6 e il 15%.

Nel caso specifico quindi, data la sede, il trofismo, l'estensione, l'età (22 anni) ed il genere del soggetto, la valutazione più corretta deve attestarsi al 9%.

Quindi è possibile concludere che i postumi presentati vanno ad incidere per il 9% sulla complessiva efficienza psico-fisica del soggetto (il cosiddetto danno biologico)."

Deve quindi procedersi alla liquidazione - in base all'art. 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) - del danno non patrimoniale, così come individuato nei presupposti dalla CTU.

Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto dell'entità delle lesioni riportate dall'attrice, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della minore al momento del sinistro (9 anni) e dell'entità dei postumi permanenti, il danno non patrimoniale deve essere liquidato, in uno al danno di cui al comma 3 della citata norma - per la sofferenza psico-fisica di particolare intensità, in considerazione dell'incidenza della menomazione su specifici aspetti dinamico-relazionali personali - che si ritiene di riconoscere in via presuntiva per la peculiarità della lesione, nella somma di complessivi € 23.802,82 (di cui € 23.227,42 per il danno biologico permanente calcolato nella misura del 9% ed inclusivo del danno da sofferenza soggettiva, € 575,40 per l'invalidità temporanea, totale e parziale).

Nulla può essere liquidato a titolo di personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale, non essendo emersa evidenza di una maggiore afflittività del pregiudizio rispetto ai criteri liquidativi legali applicati.

A titolo di risarcimento del danno patrimoniale, si riconosce la somma di € 217, 50 per le spese sanitarie sostenute e ritenute congrue dal CTU.

La convenuta Linear Assicurazioni Spa pertanto deve essere condannata in solido con C. al pagamento della complessiva somma di € 24.020,32 in favore () a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Tale somma è determinata all'attualità, ma all'attrice compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (maggio 2011), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza.

Non può essere accolta invece la parte di domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale futuro, concernente le spese mediche da sostenere per i trattamenti e le terapie riabilitative da sostenere, atteso che si tratta di pregiudizio del tutto alternativo (oltre che meramente ipotetico ed eventuale) rispetto a quello qui liquidato per la invalidità permanente nella misura del 9%, sicchè il cumulo tra l'una e l'altra voce di danno darebbe luogo ad un'ingiusta locupletazione in vantaggio della parte.

Non avendo l'intervenitrice i a espressamente optato per l'una o altra voce di danno, si ritiene legittimo liquidare in questa sede il solo danno effettivo, reale ed attuale, come riconosciuto in base alle considerazioni esposte, in luogo di quello meramente ipotetico ed eventuale che si verificherebbe in futuro, nel solo caso in cui la parte decida di sottoporsi a nuovi trattamenti estetici correttivi.

Nulla va altresì liquidato a titolo di danno da vacanza rovinata, chiesto iure proprio dagli attori M. le e, altresì, dall'intervenitrice ia, non essendo state fornite prove puntuali e specifiche al riguardo.

Le spese di lite, ivi incluse quelle di ctu, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della nota spese allegata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe, così provvede:

- 1) dichiara la contumacia di

